

ATTO N. DD 6686

DEL 18/11/2025

Rep. di struttura DD-TA0 N. 497

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: domanda in data 09/10/2025 di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Strambino" da realizzare in Comune di Strambino con derivazione d'acqua dal T. Chiusella da attuare in stretta corrispondenza dell'opera di presa della Roggia Luva. Proponente: Società Iniziative Energetiche S.r.l.
Archiviazione

Premesso che:

con trasmissione PEC in data 09/10/2025, acquisita agli atti con prot. n. 174918/2025, la Società **Iniziative Energetiche S.r.l.**, con sede legale in Passirano (BS), Piazza Europa n. 21 - C.F./P.IVA n. 04092910985, ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **domanda di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** relativamente al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Strambino" da realizzare sul T. Chiusella in Comune di Strambino;

il progetto prevede la realizzazione, in Comune di Strambino, di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente con derivazione d'acqua da attuare dal T. Chiusella in stretta corrispondenza dell'esistente sistema di presa proprio della Roggia denominata Luva e in prossimità della relativa traversa fluviale;

sulla base di quanto indicato nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale il nuovo prelievo idrico a servizio dell'impianto idroelettrico in progetto è richiesto in misura di una portata massima pari a 8.000 l/s e di una portata media pari a 3.374 l/s per produrre sul salto nominale di 3,70 m una potenza nominale di concessione di circa 122,39 kW con una producibilità stimata in circa 0,867 GWh/annui;

in funzione della citata potenza nominale di concessione e della portata idrica richiesta al prelievo, l'iniziativa rientra nella **categoria di cui alla lettera h) del punto 2. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006** (*"impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW (...)"*) e altresì nella **categoria di cui alla lettera d) del punto 7. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006** (*"derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s (...)"*) come entrambe richiamate all'Allegato B alla L.R. n. 13/2023 ed essendo non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette o in siti Rete Natura 2000 è risultato da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA la cui competenza, ai sensi della medesima L.R. n. 13/2023, è delegata alla scrivente Città metropolitana;

stante il predetto prelievo idrico in progetto il proponente ha provveduto a presentare alla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana altresì contestuale domanda di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.;

Dato atto che:

in conformità ai disposti di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'Ufficio competente della scrivente Città metropolitana ha verificato la completezza della documentazione trasmessa dal proponente con la predetta consegna in data 9/10/2025 e con successiva nota prot. n. 180074 del 17/10/2025 è stata inviata ai soggetti interessati la *“Comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento”* ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; lo Studio Preliminare Ambientale è stato quindi pubblicato sul sito web di questa Città metropolitana e, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

per lo svolgimento dell'istruttoria, con la medesima nota prot. n. 180074/2025 è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana, già istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

alla data odierna sono pervenuti i seguenti contributi rilasciati in forma scritta dalle Strutture dell'Organo Tecnico per la VIA di questa Città metropolitana:

- nota prot. n. 191120 del 3/11/2025 della Direzione Viabilità 1;
- nota prot. n. 193068 del 4/11/2025 della Direzione Azioni Integrate EE.LL. - U.S. Tutela del Territorio;
- nota prot. n. 197520 del 11/11/2025 della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi - Ufficio Espropri e Usi Civici;
- nota prot. n. 201487 del 18/11/2025 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con cui è stata notificata la Determinazione Dirigenziale n. 6461 del 12/11/2025 avente ad oggetto *“D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Domanda della Soc. Iniziative Energetiche s.r.l. in data 10/10/2025 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Chiusella in Comune di Strambino ad uso energetico (n. pr. 377/46). Dichiarazione di improcedibilità e inattuabilità e conseguente archiviazione”*;

in aggiunta ai sopra richiamati contributi delle Strutture del citato Organo Tecnico sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri, contributi, osservazioni dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 133215 del 6/11/2025 di Terna Rete Italia S.p.A.;
- nota prot. n. 174244 del 14/11/2025 del Settore Tecnico Piemonte Nord della Regione Piemonte;

Preso atto che:

sulla base dell'esame di merito della documentazione e dei contributi istruttori acquisiti agli atti del procedimento, gli interventi in progetto prevedono, con un intervento estremamente puntuale e localizzato, la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico della tipologia c.d. “a basso salto” sul T. Chiusella in Comune di Strambino in stretta prossimità della sopra citata traversa fluviale esistente e storicamente a servizio della Roggia denominata Luvà; a tale scopo il nuovo impianto è proposto collocato sulla sponda destra idrografica con propria opera di presa posizionata in stretta corrispondenza del primo tratto di canale proprio della citata roggia;

sulla base dei documenti resi disponibili dal proponente e degli atti esaminati, la regola operativa dell'impianto così proposto prevederebbe la produzione di energia elettrica da fonte idraulica utilizzando, fatta salva la quota di rilascio dedicata al passaggio per la risalita dell'ittiofauna, l'intera portata idrica di Deflusso Minimo Vitale (DMV) ex D.P.G.R. n. 8/R 2007 o Deflusso Ecologico (DE) ex D.P.G.R. n. 14/R 2021, oltre alle eccedenze idriche eventualmente disponibili in alveo;

Considerato che:

con la sopra citata D.D. n. 6461 del 12/11/2025 la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, oltre a dichiarare l'improcedibilità formale e la conseguente archiviazione della predetta domanda ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua relativa all'iniziativa progettuale in oggetto, ha dichiarato l'inattuabilità della domanda medesima nella configurazione progettuale ad oggi proposta; ciò in quanto *“la predetta regola operativa proposta relativamente all'impianto in oggetto non risulta conforme alle indicazioni della Regione Piemonte circa la modalità di gestione del rilascio nel caso di turbine collocate sul prolungamento del corpo della traversa, dovendo in tali casi il rilascio «... essere assicurato mediante dispositivi collocati sullo sbarramento all'interno dell'alveo fluviale, senza determinare diversioni»”*;

in un'ottica di ottimizzazione dell'azione amministrativa, la stessa Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha specificato che la medesima D.D. n. 6461 del 12/11/2025 costituisce altresì contributo di competenza ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto;

Considerato altresì che:

ai sensi dell'art. 2, c. 1 della L. 241/1990 e s.m.i. *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”*

Rilevato che:

in considerazione di quanto evidenziato dalla competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera nell'ambito della sopra citata D.D. n. 6461 del 12/11/2025, ad oggi e nell'attuale configurazione progettuale depositata ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il progetto di cui alla domanda di Iniziative Energetiche S.r.l. in data 9/10/2025 risulta essere formalmente e tecnicamente inattuabile; ciò fa sì che, alla data odierna, vengano meno anche i presupposti per la compiuta istruttoria richiesta secondo i disposti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini della valutazione dei possibili impatti ambientali significativi e negativi sui fattori ambientali di cui all'art. 5, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre l'archiviazione della domanda in data 9/10/2025 di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto per inattuabilità della relativa proposta progettuale di intervento;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Direttiva 2014/52/UE e la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.L. n. 153/2024 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- la Legge 7/8/1990 n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 75/2024 del 19/12/2024 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire e dotare di infrastrutture la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 9/10/2025 dalla Società Iniziative Energetiche S.r.l. relativamente al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Strambino" con derivazione d'acqua da attuare dal T. Chiusella in Comune di Strambino;
2. di demandare alla U.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione al proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/11/2025

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano